

# Rifiuti: al via il nuovo sistema per la tracciabilità

---

14 Gennaio 2010

è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9 il Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 dicembre 2009, recante *l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)*, ai sensi dell'articolo 189 del D.Lgs. 152/2006 e dell'articolo 14-bis del D.L. 78/2009.

In particolare, il SISTRI, finalizzato a sostituire gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), è costituito da un speciale software, un dispositivo elettronico (USB) per ciascuna attività di gestione dei rifiuti e un dispositivo elettronico (black box) da installarsi su ciascun veicolo destinato al trasporto dei rifiuti.

Al riguardo, si evidenzia che **le imprese edili**, in linea generale, **non sono tenute** ad adottare il nuovo sistema informatico, rientrando nelle categorie espressamente esonerate da tale obbligo, sia in quanto **produttrici** di rifiuti **non pericolosi** di cui all'art. 184, comma 3, lettera b), sia in qualità di **trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi** di cui all'art. 212, comma 8.

Il decreto, infatti, dispone l'obbligo all'adeguamento al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti per gli stessi soggetti tenuti a compilare il MUD ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente), vale a dire:

- coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- i commercianti e gli intermediari senza detenzione;
- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;
- i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c),d) e g)) con più di dieci dipendenti.

Sono **esonerati**, invece, dall'obbligo di adottare il SISTRI:

- le imprese e gli enti produttori di iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle derivanti da lavorazioni industriali e artigianali (e quindi i rifiuti derivanti da demolizioni, costruzioni, attività di scavo);
- coloro che trasportano in proprio rifiuti non pericolosi di cui all'art. 212, comma 8;
- gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00

Questi soggetti potranno comunque aderire al SISTRI su base volontaria a partire

dal 210° giorno dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Per il funzionamento del nuovo sistema occorrerà comunque attendere almeno sei mesi, il SISTRI, infatti, sarà operativo:

1) entro **180 gg** dall'entrata in vigore del decreto per:

- i **produttori iniziali** di rifiuti **pericolosi**, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con **più di 50 dipendenti**;
- i produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** derivanti da lavorazioni **industriali e artigianali con più di 50 dipendenti**;
- i commercianti e gli intermediari;
- e imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

2) entro **210 gg** dalla data di entrata in vigore del decreto per:

- i **produttori iniziali** di rifiuti **pericolosi**, ivi compresi quelli che trasportano i propri rifiuti pericolosi ai sensi dell'art. 212 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, con **meno di 50 dipendenti**;
- i produttori iniziali di rifiuti **non pericolosi** derivanti da lavorazioni **industriali e artigianali con meno di 50 dipendenti e più di 11**.

Per quanto riguarda invece l'iscrizione, questa potrà avvenire sia online presso il sito internet [www.sistri.it](http://www.sistri.it), via fax ovvero attraverso il numero verde appositamente predisposto, sono comunque previsti termini diversi a seconda delle dimensioni dell'ente o impresa interessata e del tipo di attività di gestione di rifiuti.

*In allegato il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 2010, n. 9*

99-DM\_17dicembre09\_rifiuti ALL 3 IIIparte.pdf [Apri](#)

99-DM\_17dicembre09\_rifiuti ALL 3 IIparte.pdf [Apri](#)

99-DM\_17dicembre09\_rifiuti ALL 3 Iparte.pdf [Apri](#)

99-DM\_17dicembre09\_rifiuti ALL 2.pdf [Apri](#)

99-DM\_17dicembre09\_rifiuti ALL 1B.pdf [Apri](#)

99-DM\_17dicembre09\_rifiuti ALL 1A.pdf [Apri](#)

99-DM\_17dicembre09\_rifiuti.pdf [Apri](#)